

COMUNE DI STENICO

Provincia di Trento

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024

D.U.P. 2022 -2024

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Alessandro Caola

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 16 febbraio 2022

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE e DUP 2022-2024

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2023-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il D. Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione e DUP per gli esercizi 2022-2024, del **Comune di STENICO** che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Pinzolo, 16 febbraio 2022

L'ORGANO DI REVISIONE

dott. Alessandro Caoja



PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto dott. **ALESSANDRO CAOLA** revisore dei conti del **Comune di STENICO** (TN), ha ricevuto lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 che la Giunta Comunale ha approvato con delibera nr. 9 del 08.02.2022.

Il Revisore nominato con delibera del Consiglio Comunale nr. 20 di data 29 giugno 2021 per il triennio 2021 –2023:

- visto Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2;
- visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;
- visto l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 che stabilisce che: *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [..]"*.
- preso atto della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 – Legge di bilancio 2019 che stabilisce che: *"A decorrere dal 2019 in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e 101 del 2018 i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (art. 1 comma 820) e ancora che "I Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 (art. 1 comma 821); ed infine che "A decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla legge 232/2016."*.
- visti lo Statuto comunale, il Regolamento sui controlli interni e il Regolamento di contabilità vigenti;
- visti i diversi Regolamenti Comunali tra i quali quelli relativi ai tributi comunali;
- visto il protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2022;
- visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile agli atti espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali dell'Ente sulla proposta di deliberazione;
- tenuto conto che l'Ente deve predisporre i documenti di bilancio attendendosi alle regole stabilite dal complesso dei Principi contabili introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" D.Lgs 118/11 (in seguito anche solo principi);



ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

L'Ente entro il 31 dicembre 2021 ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2022/2024.

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 15 del 3 giugno 2021 la proposta di rendiconto di gestione 2020 e relativi allegati.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata in data 20 maggio 2021 risulta che sono salvaguardati gli equilibri di bilancio, non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere alla data di chiusura dell'esercizio ed è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio.

La gestione dell'anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto:

	31/12/2020
Risultato di amministrazione (+/-)	845.686,68
di cui:	
a) Parte accantonata	113.000,00
b) Parte vincolata	107.811,00
c) Parte destinata a investimenti	
d) Parte disponibile	624.875,68

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi due esercizi presenta i seguenti risultati (per il 2021 valore presunto a fine esercizio):

	2020	2021
Disponibilità	1.613.860,82	1.208.563,65
Di cui cassa vincolata	0,00	0,00
Anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00

Il risultato di amministrazione presunto 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione 2022-2024 è pari a complessivi € 987.760,57.



BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Il Revisore prende atto che il bilancio di previsione 2022-2024 è redatto seguendo gli schemi di cui al D.Lgs 118/2011 cosiddetto "bilancio armonizzato", e qui di seguito ne riporta il quadro sintetico:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TIT	DENOMINAZIONE	PREV.DEF.2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	20.741,97			
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	642.284,96			
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	519.552,96	36.000,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	555.524,94	550.100,00	520.100,00	520.100,00
2	Trasferimenti correnti	463.264,53	343.558,08	306.855,08	306.855,08
3	Entrate extratributarie	475.440,00	565.740,00	455.740,00	455.740,00
4	Entrate in conto capitale	3.912.088,76	3.158.000,00	854.426,59	1.043.252,41
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.950,00			
6	Accensione prestiti				
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	877.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00
	TOTALE	6.618.268,23	5.924.398,08	3.444.121,67	3.632.947,49
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.800.848,12	5.960.398,08	3.444.121,67	3.632.947,49



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF.2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	1.565.824,36	1.487.003,00	1.274.300,00	1.274.300,00
		di cui già impegnato	-	385.070,93	7.123,50	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	5.014.678,68	3.158.000,00	854.426,59	1.043.252,41
		di cui già impegnato	-	8.376,88	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	4.950,00	-	-	-
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	8.395,08	8.395,08	8.395,08	8.395,08
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	877.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00
		di cui già impegnato	-	3.992,45	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	7.800.848,12	5.960.398,08	3.444.121,67	3.632.947,49
		di cui già impegnato	-	397.440,26	7.123,50	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	7.800.848,12	5.960.398,08	3.444.121,67	3.632.947,49
		di cui già impegnato*	-	397.440,26	7.123,50	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-



In applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, l'equilibrio generale si realizza con il concorso del Fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese di competenza degli esercizi precedenti ma esigibili negli esercizi successivi.

Il Revisore esaminando i rispettivi documenti e provvedendo al controllo della documentazione esprime le valutazioni sottostanti.

Il documento è stato predisposto nel rispetto delle norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso l'adozione del principio 15 Equilibrio di bilancio. Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1. Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo che si è generato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale vincolato di entrata, l'organo di revisione ha verificato:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.

Nei bilanci 2022, 2023 e 2024 non sono state previste quote di fondo pluriennale vincolato.



2. Previsioni di cassa

Si riportano le previsioni di cassa formulate

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2022
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.208.563,65
TITOLI		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	550.100,00
2	Trasferimenti correnti	343.558,08
3	Entrate extratributarie	565.740,00
4	Entrate in conto capitale	3.158.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-
6	Accensione prestiti	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	330.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	977.000,00
TOTALE TITOLI		5.924.398,08
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		7.132.961,73

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
TITOLI		PREVISIONI ANNO 2022
1	Spese correnti	1.487.003,00
2	Spese in conto capitale	3.158.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	-
4	Rimborso di prestiti	8.395,08
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	330.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	977.000,00
TOTALE TITOLI		5.960.398,08
	SALDO DI CASSA	1.172.563,65



Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza.

L'organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

3. Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024

Viene verificato l'equilibrio economico-finanziario come dimostrato nella tabella che segue:

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo cassa inizio esercizio	1.208.563,65			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.459.398,08	1.282.695,08	1.282.695,08
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.487.003,00	1.274.300,00	1.274.300,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>				
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		31.800,00	31.800,00	31.800,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	8.395,08	8.395,08	8.395,08
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		- 36.000,00	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	36.000,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)			
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-		
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.158.000,00	854.426,59	1.043.252,41
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.158.000,00	854.426,59	1.043.252,41
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S-T+L-M-U-V+E		-	-	-

Il Revisore evidenzia come la situazione economica chiuda in pareggio, non ci sono risorse di parte corrente destinate alla spesa di investimento.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive, per cui, come già precedentemente rilevato, il conseguimento dell'equilibrio di parte corrente, è raggiunto con il concorso del fondo pluriennale vincolato di entrata a copertura delle spese imputate ad esercizi futuri.



4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Analogamente le spese si definiscono ricorrenti, qualora la spesa sia prevista a regime, e non ricorrenti, qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- gli eventi calamitosi;
- le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- gli investimenti diretti;
- i contributi agli investimenti.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti:



Entrate non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	36.000,00		
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	50.000,00	20.000,00	20.000,00
ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIILATI	100,00	100,00	100,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	17.903,00	0,00	0,00
ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO	5.500,00	5.500,00	5.500,00
ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE	110.503,00	26.600,00	26.600,00

Spese non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
QUOTA TFR A CARICO ENTE	36.000,00	-	-
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	37.903,00	-	-
INTERESSI PASSIVI	500,00	500,00	500,00
TOTALE	84.403,00	10.500,00	10.500,00



5. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.



6. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

6.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema SEMPLIFICATO sulla base del Principio contabile applicato alla programmazione.

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso in corso d'anno i pareri richiesti attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

6.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup 2022-2024 contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

6.2.1. Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2022-2024 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio.

6.2.2. La spesa corrente con riferimento alle gestioni associate

Il Revisore ricorda che a livello locale trova applicazione l'art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 che prevede, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, che i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate in un elenco, corrispondente alcune funzioni del bilancio redatto secondo gli schemi previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 gennaio 2000 n. 1/L.

Il Revisore evidenzia che il Protocollo di finanza locale per l'anno 2020, la Legge provinciale n. 13 del 23 dicembre 2019 ha abrogato l'obbligo di gestione associata delle funzioni comunali che era previsto dagli articoli 9 bis e 9 ter della legge provinciale n. 3 del 2006, con l'obiettivo di recuperare il ruolo istituzionale dei singoli Comuni come soggetti di presidio territoriale e sociale e di valorizzarne l'autonomia decisionale e organizzativa nella scelta delle modalità di gestione dei servizi comunali.

Si ricorda che le attività soggette all'obbligo, ora abrogato, di gestione associata erano 6 così descritte:

- 1) Segreteria generale, personale e organizzazione;
- 2) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- 3) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- 4) Ufficio tecnico, urbanistica e gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- 5) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio Statistico;
- 6) Altri servizi generali.

A seguito della soppressione dell'obbligo di gestione associata, le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9 bis continuano ad operare, ferma restando la possibilità dei comuni di modificarle o di recedere dalle stesse.

Venivano poi deliberati:

- il Recesso dalla "Convenzione generale per la gestione associata delle funzioni e delle attività ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. 16 giugno 2006 e ss.mm.", sottoscritta in data 01.08.2016 dai Comuni di Bleggio Superiore, Comano Terme, Fiavè e Stenico a far data dal 1° aprile 2020;
- l'Approvazione di nuove Convenzioni tra i Comuni di Bleggio Superiore, Comano Terme, Fiavè e Stenico per la gestione delle funzioni e delle attività ai sensi dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 con le modifiche e apportate dalla L.R. 8 agosto 2018 n. 6 e L.R. 1 agosto 2019 n. 3.

Nel DUP si riporta la spesa corrente relativa ai compiti e alle attività di gestione del comune, sia in modo diretto che in convenzione considerando come la programmazione debba orientare le scelte rispetto ai vincoli di finanza pubblica di rispettivo riferimento.



6.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione delle spese di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Per l'anno 2022 il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022 ha confermato la disciplina in materia di personale introdotta dal Protocollo di finanza locale 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, e come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalle deliberazioni della Giunta provinciale n.592 di data 16 aprile 2021 e n.1503 di data 10 settembre 2021.

Il Revisore in riferimento alla tematica in oggetto non ha osservazioni particolari da evidenziare nella presente relazione.

6.2.4. Gestione del patrimonio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

Il Revisore ha verificato l'analisi svolta all'interno del DUP in merito alla gestione del patrimonio e al piano delle alienazioni e non ha rilievi da evidenziare nella presente relazione.

7. Verifica rispetto pareggio bilancio e saldo di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n.145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247 del 2017 e n.101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 1 agosto 2019.

I documenti di previsione predisposti dal Comune di Stenico rispettano tali previsioni normative.



Si riporta lo schema degli equilibri di bilancio.

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo cassa inizio esercizio	1.208.563,65			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.459.398,08	1.282.695,08	1.282.695,08
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.487.003,00	1.274.300,00	1.274.300,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>				
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		31.800,00	31.800,00	31.800,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	8.395,08	8.395,08	8.395,08
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		- 36.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	36.000,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		- 0,00	- 0,00	- 0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)			
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-		
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.158.000,00	854.426,59	1.043.252,41
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.158.000,00	854.426,59	1.043.252,41
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S-T+L-M-U-V+E		-	-	-



VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune non applica, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF.

Imis

Il gettito stimato per l'Imis è stato valutato sulla base dell'incasso 2021 tendendo conto delle entrate previste per gli anni successivi.

	Previsioni definitive 2020	2022	2023	2024
IMIS	€ 577.401,36	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
TOTALE	€ 577.401,36	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00

Con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale degli ultimi anni, si è inteso perseguire, una strategia di fondo improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello locale al fine di garantire ai soggetti istituzionali (Provincia e Comuni) e alle parti sociali ed imprenditoriali (famiglie ed operatori economici) la stabilità normativa e finanziaria. Tale direzione è stata confermata anche nel protocollo di intesa in materia di Finanza Locale 2022.

Conseguentemente e coerentemente l'Amministrazione comunale ha confermato le aliquote previste nell'anno 2021 che garantiscono, da una parte, il raggiungimento di un equilibrio di bilancio e dall'altra un contenimento della pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie.

Canone occupazione spazi e aree pubbliche – Canone Unico

A partire dal 1 gennaio 2021 è entrato in vigore il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è attribuito alle entrate derivanti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria istituito dal comma 816 della L. 160 del 2019.



B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macroaggregati di spesa corrente è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

La spesa di parte corrente costituisce la parte di spesa finalizzata all'acquisto di beni di consumo e all'assicurarsi i servizi e corrisponde al funzionamento ordinario dell'ente

Spese correnti	2022	2023	2024
01 Redditi da lavoro dipendente	€ 390.200,00	€ 339.700,00	€ 339.700,00
02 Imposte e tasse a carico	€ 73.600,00	€ 34.100,00	€ 34.100,00
03 Acquisto di beni e servizi	€ 708.500,00	€ 650.500,00	€ 650.500,00
04 Trasferimenti correnti	€ 226.403,00	€ 167.500,00	€ 167.500,00
07 Interessi passivi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
09 Rimborsi e poste correttive	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
10 Altre spese correnti	€ 72.800,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00
TOTALE	€ 1.487.003,00	€ 1.274.300,00	€ 1.274.300,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il fondo è costituito per neutralizzare e ridurre l'impatto negativo degli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto il fondo crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi delle situazioni di incapacità di riscuotere e tempi di prescrizione non ancora maturi.

Nell'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata è stato iscritto fra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando in questo modo una componente positiva e quindi un risparmio forzoso nel futuro calcolo del risultato di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta calcolato e accantonato come segue:

2022 pari a € 31.800

2023 pari a € 31.000

2024 pari a € 31.000

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.



Fondo di riserva di cassa

Il Revisore conferma che la consistenza del fondo di riserva di cassa inserito nella missione 20 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL.

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs 267/2000: non può superare il 2% né essere inferiore allo 0,30% delle spese correnti iscritte a bilancio.

Fondo rischi soccombenza

L'Ente non ha effettuato accantonamenti, per i contenziosi in essere risultano già effettuati congrui accantonamenti negli esercizi precedenti.

Fondo per perdite società partecipate

Per il triennio 2022-2024 al fondo perdite società partecipate è stato accantonato l'importo pari a 0,00 euro, in considerazione del fatto che dalla ricognizione delle società partecipate, deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 dd. 22.12.2021, nessuna risulta in perdita.

Fondo garanzia crediti commerciali

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1 commi 859 e seguenti), come modificata dal DL crescita (DL 34/2019), impone, a decorrere dal 2021, alcune penalizzazioni agli Enti che non riducono il proprio stock di debito commerciale scaduto e che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla normativa; i tempi di pagamento e ritardo sono calcolati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC). La penalità, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, consiste nell'istituire in parte corrente di bilancio il c.d. "fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non sono ammessi impegni e pagamenti ed il cui stanziamento è destinato a confluire in avanzo al termine dell'esercizio finanziario.

Sulla base della normativa in oggetto non è stato previsto alcun stanziamento non ricorrendo i presupposti.



ORGANISMI PARTECIPATI

Il Revisore rileva che l'Ente possiede le partecipazioni sotto elencate.

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Partecipazione
A	B	C	D	E
1	Consorzio dei Comuni Trentini	diretta	servizi enti locali	0,51%
2	Consorzio Elettrico Industriale di Stenico	diretta	servizi pubblici	0,03%
3	Giudicarie Energia Acqua Servizi GEAS spa	diretta	servizi pubblici	1,59%
4	Trentino Digitale spa	diretta	informatica	0,01%
5	Azienda per il Turismo Terme di Comano - Dolomiti di Brenta	diretta	marketing turistico	4,62%
6	Primiero Energia spa	diretta	energia	0,04%
7	Scuola Musicale delle Giudicarie	diretta	educazione musicale	4,64%
8	Gestione Entrate Locali	diretta	servizi pubblici	0,03%
9	Trentino Riscossioni spa	diretta	riscossione tributi	0,01%

Inoltre l'Ente partecipa indirettamente al Centro Servizi Condivisi società consortile a r.l., Set Distribuzione spa, Federazione trentina della Cooperazione soc. coop. e Cassa Rurale di Trento BCC.

L'Ente non detiene alcuna partecipazione che consenta il controllo diretto o indiretto della relativa partecipata.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2020 ad eccezione della Scuola Musicale delle Giudicarie che ha approvato il bilancio d'esercizio al 31.08.2021.

Non sussistono organismi partecipati che nell'ultimo bilancio approvato presentano perdite che richiedono gli interventi di cui all'art. 2447 del Codice Civile (riduzione capitale per perdite al di sotto del limite legale).

Accantonamento a copertura di perdite

Per il triennio 2022-2024 al fondo perdite società partecipate è stato accantonato l'importo pari a 0,00 euro, in considerazione del fatto che dalla ricognizione delle società partecipate, deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 dd. 22.12.2021, nessuna risulta in perdita.



Revisione straordinaria delle partecipazioni

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 28.09.2017 all'oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare" è stato deliberato:

- di approvare la 1a ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Stenico alla data del 31 dicembre 2016,
- di dare atto che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato A unitamente agli Allegati 1 e 2 di cui in premessa;

Il Revisore evidenzia che di tale deliberazione è stata data comunicazione ai sensi di legge.

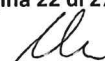
Il Revisore rileva inoltre che il Consiglio comunale con deliberazione n. 30 di data 20 dicembre 2018 avente per oggetto la "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento e Censimento ordinario delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 18 co.3 bis 1 L.P. 1 febbraio 2005, n. 1."

è stato deliberato di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Stenico alla data del 31 dicembre 2017.

Il Revisore evidenzia che di tale deliberazione è stata data comunicazione ai sensi di legge.

L'amministrazione non ha proceduto nel corso dell'anno 2020 alla delibera di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie alla data del 31.12.2019 in quanto facoltativa come meglio specificato nelle circolari del Consorzio dei Comuni Trenti di data 12.11.2019 e 05.12.2019 di cui se ne riporta un estratto: " Ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, l.p. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ed hanno trovato applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, l.p. 29 dicembre 2016, n. 19). Alla luce della formulazione letterale della norma provinciale, la quale attribuisce alla ricognizione cadenza triennale, il suo aggiornamento entro il 31 dicembre 2019 assume, per gli Enti locali della Provincia di Trento, carattere facoltativo, come peraltro confermato dalla compiegata nota del Servizio provinciale competente.

Come avvenuto lo scorso anno, il Censimento annuale sarà effettuato contestualmente alla raccolta dei provvedimenti di ricognizione periodica delle partecipazioni, la cui adozione annuale è obbligatoria per le



Amministrazioni che applicano l'art. 20 d.lgs. n. 175/2016, mentre – si ribadisce - è facoltativa per gli Enti locali trentini, che applicano l'art. 18 co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.

Con delibera n.35 d.d. 22.12.2021 è stata deliberata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2020.

Non risultano partecipazioni da dismettere.

Garanzie rilasciate ad altri enti

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2022-2024, così come prevista dal paragrafo 9.11.1 lett.

f) del principio applicato della programmazione, richiede un elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti. A tal fine si precisa che l'ente non ha in essere alcuna garanzia a favore di altri.

Strumenti derivati

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2022-2024, così come prevista dal paragrafo 9.11.1 lett.

g) del principio applicato della programmazione, richiede una adeguata precisazione sugli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

A tal fine si precisa che l'ente non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Verifica equilibrio in c/capitale anni 2022-2024

Viene verificato l'equilibrio economico-finanziario in c/capitale come segue.

ENTRATA		2022	2023	2024
TIT 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+	3.158.000,00	854.426,59	1.043.252,41
ONERI DI URBANIZZAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI	+	0	0	0
ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	-			
Totale titolo 4 rettificato		3.158.000,00	854.426,59	1.043.252,41
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	+	0	0	0
TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	+	0	0	0
F.P.V. PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO	+		0	0
SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON ENTRATE CORRENTI	+	0	0	0
Totale entrate del bilancio investimenti		3.158.000,00	854.426,59	1.043.252,41
SPESA		2022	2023	2024
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	-	3.158.000,00	854.426,59	1.043.252,41
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-		-	-
Totale spese del bilancio investimenti		3.158.000,00	854.426,59	1.043.252,41

Si rileva che le poste del bilancio relative agli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente finanziate in maniera conforme alle vigenti disposizioni legislative e ai corretti principi contabili.



INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Il revisore in particolare evidenzia che l'Ente non presenta indebitamenti per mutui o finanziamenti concessi da terzi e non prevede di accenderne.

Verifica del rispetto del vincolo previsto in materia di indebitamento

L'organo di revisione ha accertato che l'Ente non ha fatto ricorso alle seguenti forme di indebitamento destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento previste nel bilancio 2022-2024 in conformità alle disposizioni vigenti come illustrato nel DUP e in Nota integrativa.

In particolare l'Ente non ha acceso:

- Mutui.
- prestiti obbligazionari;
- aperture di credito;
- altre operazioni di finanza straordinaria disciplinate dal titolo VI del regolamento di contabilità provinciale (DPP 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg) da specificare.

Forme particolari di finanziamento: utilizzo di strumenti di finanza innovativa che si prevede di porre in essere

Non si prevede l'utilizzo di strumenti di finanza innovativa; in particolare di:

1. prestiti obbligazionari e mutui previsti con rimborso del capitale in un'unica soluzione(bullet);
2. indebitamento in valute diverse dall'euro;
3. operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito;
4. operazioni di cartolarizzazione;
5. operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati.



Precisazioni.

Con nota di data 02.03.2018 prot. S110/2018/130562/1.1.2-2018-8 il Servizio Autonomie locali della PAT ha fornito indicazioni in merito alla modalità di contabilizzazione, sul bilancio di previsione 2018-2020 del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata dei mutui, a partire dall'esercizio 2018 precisando che, diversamente da quanto stabilito dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2015 e dalla deliberazione della G.P. n. 708 di data 4 maggio 2015 non si procede al recupero delle somme con compensazione sulle assegnazioni afferenti l'ex fondo investimenti minori ma a seguito di osservazioni della Corte dei Conti la quota annuale di recupero va stanziata nella parte spesa Missione 50 "Debito pubblico" Programma 2 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" titolo IV della spesa "Rimborso prestiti" mentre nella parte Entrata va stanziato l'ammontare del trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori al lordo della quota annuale di recupero definita dalla delibera della G.P. 1035/2016.

Il Revisore rileva che nel bilancio di previsione è riportata correttamente l'impostazione illustrata.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

Il Revisore evidenzia che il termine entro cui l'Amministrazione comunale deve pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.) 2022-2024 è stato fissato al 30.04.2022.



OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Il Revisore a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, e apprezzato il lavoro svolto dagli uffici per adeguare e gestire il nuovo sistema contabile armonizzato, considera quanto segue:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma triennale dei lavori pubblici, contenuto nel DUP.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili.

CONCLUSIONI

Il Revisore, tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, limitatamente all'analisi strettamente contabile, rileva la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio ed esprime **parere favorevole**

- sulla proposta di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e sui documenti allegati;
- in ordine alla coerenza dello schema di Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022-2024 con le linee programmatiche di mandato ed alla completezza del medesimo rispetto ai contenuti previsti nel principio contabile applicato in materia di programmazione.

Pinzolo, 16 febbraio 2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Alessandro Caola



